DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI E L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Art. 6

Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio" sono soppresse;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali".

Versione in vigore dal 8 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'
Estremi	Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108
Capo	II — Disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi e ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sport-per-lo-svolgimento-di-grandi/art-6-disposizioni-urgenti-di-modifica-al-decreto-legislativo-9-gennaio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it